

CIRCOLARE n. 12 del 27 febbraio 2017

Prot. n. 416 RCC/bf

OGGETTO: **Decreto Legge Sicurezza n. 14/2017 – norme in materia di bevande alcoliche e pubblici esercizi**

È stato pubblicato in GU il Decreto Legge Sicurezza che contiene disposizioni che riguardano i pubblici esercizi. In particolare:

- Definitiva conferma del divieto di somministrazione e vendita di alcolici ai minori di 18 anni;
- Possibilità per i Sindaci di stabilire limitazioni agli orari di vendita e somministrazione di alcolici;
- Divieto di accesso in locali pubblici di persone che risultano condannate per vendita di stupefacenti.

Azioni federali: monitoraggio iter legislativo e predisposizione di emendamenti al testo.

Richiesta di contributi ed osservazioni sui temi esposti da parte delle Associazioni in indirizzo.

Si rende noto che il 20 febbraio u.s. è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 14/2017 recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”.

Il provvedimento risulta di grande interesse per le imprese rappresentate poiché disciplina la possibilità per i Sindaci di stabilire limitazioni agli orari per la vendita e la somministrazione di alcolici, alzando definitivamente l’età minima per il loro consumo a 18 anni, e contiene disposizioni in materia di divieto di accesso in locali pubblici di persone che risultano condannate per vendita di stupefacenti.

Il Decreto Legge è già in vigore dal 21 febbraio ed è stato incardinato presso le Commissioni Affari costituzionali e Giustizia della Camera per la conversione in legge, che deve avvenire entro 60 giorni dall’entrata in vigore del DL.

**Si invitano quindi le Associazioni in indirizzo a fornire a stretto giro agli uffici federali**, che già si sono attivati sul tema, **eventuali contributi e/o osservazioni sul testo** del provvedimento per meglio coordinare l’azione federale, soprattutto in riferimento ai profili che interessano i pubblici esercizi e che verranno analizzati successivamente.

Giova precisare che alla base dell’emanazione di questo Decreto Legge vi è la difesa e la tutela della sicurezza pubblica e del decoro urbano, oramai diventate di fondamentale importanza a seguito delle molteplici situazioni di degrado che si sono venute a creare negli ultimi anni nelle città e nei loro centri storici, come sottolineato proprio da Fipe nella sua ultima Assemblea che aveva come tema “Il valore dei pubblici esercizi per l’identità e l’attrattiva dei centri storici”.

Il provvedimento nel suo complesso è apprezzabile soprattutto in relazione alle finalità perseguite che si inseriscono anche nel percorso di lotta all'abusivismo e tutela della legalità sempre seguito da Fipe.

Venendo al contenuto delle norme di interesse, si segnala innanzitutto l'**articolo 8** della Decreto Legge che va a modificare gli articoli 50 e 54 del TUEL (Testo Unico Enti Locali – D.Lgs. 267/2000).

In particolare, per quanto riguarda l'art. 54 del TUEL, che consente al Sindaco quale ufficiale di Governo di emanare delle ordinanze contingibili ed urgenti per eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, l'articolo 8 citato provvede a specificare meglio la portata di tali provvedimenti che "sono diretti a prevenire e contrastare le situazioni che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano **fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici**, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti".

Per quanto riguarda l'art. 50, comma 5 del TUEL, viene introdotta la possibilità per il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, di emanare ordinanze contingibili e urgenti anche in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche "in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti".

Al comma 7 dello stesso articolo 50, viene previsto che "Il Sindaco, al fine di assicurare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti in determinate aree delle città interessate da afflusso di persone di particolare rilevanza, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, può disporre, per un periodo comunque non superiore a sessanta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche".

In merito a quest'ultima facoltà del Sindaco, andrà valutata la portata della novella introdotta ed in particolare il suo coordinamento con riferimento ai regolamenti comunali che sono stati emanati negli anni in base al comma 7 dell'art. 50 citato.

In allegato si inviano gli articoli 50 e 54 del TUEL come modificati dal Decreto Legge Sicurezza (allegato 1).

Si sottolinea che in entrambi i casi si parla **esclusivamente** di orari di vendita e somministrazione di bevande alcoliche, **lasciando inalterata la disciplina degli orari di apertura** degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi, che si ricorda essere stati ormai totalmente liberalizzati.

Sarebbe comunque opportuno prevedere un meccanismo di consultazione con le Associazioni delle categorie interessate da tali provvedimenti in materia di orari di vendita e somministrazione di bevande alcoliche.

In ogni caso, rimane fermo il fatto che per limitare gli orari di apertura non sarà sufficiente un provvedimento generale del Sindaco, ma sarà necessaria un'ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 54 del TUEL, come già più volte sostenuto da Fipe e confermato dai Ministeri competenti.

Si ricorda inoltre che la legge nazionale già prevede dei limiti di orario per la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche, che prescindono dagli orari di apertura degli esercizi e di cui si riporta una tabella riassuntiva più sotto, per la cui violazione sono previste delle specifiche sanzioni amministrative che si riportano in allegato (allegato 2).

ORE DIVIETO	PUBBLICI ESERCIZI	AGRITURISMI	CIRCOLI	DISTRIBUTORI AUTOMATICI	AREE PUBBLICHE	COMMERCIO VICINATO(*)	AUTOSTRADE E SUPERSTRADE (**)
03.00-06.00	vendita e somministrazione	vendita e somministrazione	vendita e somministrazione		vendita e somministrazione e		
00.00-06.00						vendita per asporto	
00.00-07.00				vendita e somministrazione			
22.00-06.00							vendita superalcolici
02.00-06.00							somministrazione alcolici

(\*) è sempre vietata la somministrazione di alcolici e superalcolici

(\*\*) è sempre vietata la somministrazione di superalcolici

A tal proposito, occorre precisare che l'**articolo 12** del Decreto Legge in oggetto prevede la possibilità di applicazione dell'art. 100 Tulp - con la misura della sospensione dell'attività per un massimo di 15 giorni - in caso di violazione dei limiti di orario di vendita e somministrazione di alcolici stabiliti nelle citate ordinanze. A prescindere dall'opportunità o meno del riferimento a tale articolo, nato per contrastare ben altre fattispecie a tutela dell'ordine pubblico in modo preventivo, giova precisare che il riferimento all'art. 100 Tulp limita nei fatti l'applicazione di tali sanzioni esclusivamente agli esercizi muniti di autorizzazione di pubblica sicurezza (ovvero i pubblici esercizi), lasciando fuori tutti gli altri esercizi commerciali che in ogni caso vendono alcolici. Sarebbe quindi opportuno prevedere una sanzione generale per la violazione di tali limiti come già previsto nelle sanzioni ora in vigore e riportate nell'allegato 2, eliminando il riferimento all'art 100 citato.

Il comma 2 del citato articolo 12 contiene inoltre una norma di fondamentale importanza per tutto il settore, che la Federazione stava aspettando ormai da 4 anni per fare chiarezza sul limite legale di età per la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche.

Con questa modifica viene infatti definitivamente stabilito per legge - e non più solo in via interpretativa - che il divieto riguardante i minori di anni 18 si riferisce sia alla vendita che alla somministrazione di bevande alcoliche.

L'art. 14-ter della Legge 125/2001 viene così modificato: "Salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro **a chiunque vende o somministra bevande alcoliche ai minori di anni diciotto**. Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro con la sospensione dell'attività per tre mesi".

Si ricorda in ogni caso che rimane vigente la norma contenuta nell'art. 689 del codice penale, che prevede invece il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 16 da parte degli esercenti, con le relative sanzioni, e con la quale occorrerà effettuare un coordinamento.

Altra norma di interesse è contenuta nell'**articolo 9** del DL in oggetto che punisce chiunque ponga in essere condotte che limitano la libera accessibilità a infrastrutture come stazioni, aeroporti e loro pertinenze, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi, con una sanzione che va da 100 a 300 euro, consentendo inoltre ai regolamenti di polizia urbana di individuare aree urbane su cui insistono musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura interessati da consistenti flussi turistici, ovvero adibite a verde pubblico a cui si applica la disposizione precedente, al fine di tutelare l'ordine ed il decoro in tali luoghi.

Ultima norma del testo del Decreto Legge che interessa in maniera particolare il settore è quella contenuta all'**articolo 13**, che disciplina la possibilità del questore di disporre, per ragioni di sicurezza, il

divieto di accesso nei locali di cui all'art. 5 della L. 287/1991 (quindi bar, ristoranti, discoteche, stabilimenti balneari, ecc.) specificamente indicati, ovvero di stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o confermata in grado di appello nel corso degli ultimi tre anni per la vendita o la cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope, per fatti commessi all'interno o nelle immediate vicinanze di locali pubblici, aperti al pubblico, ovvero in uno dei pubblici esercizi citati. Viene prevista inoltre una sanzione amministrativa da 10.000 a 40.000 in caso di violazione del divieto da parte del soggetto obbligato.

Per una analisi più dettagliata del provvedimento si rinvia alla lettura del testo completo del Decreto Legge che si allega (allegato 3).

Gli uffici federali si sono già attivati per provvedere a limare alcune delle disposizioni contenute nel testo in oggetto attraverso la predisposizione di emendamenti al testo e rimangono a disposizione per fornire eventuali chiarimenti.

Inoltre, **vista la portata rilevante del provvedimento in oggetto per tutto il settore dei pubblici esercizi si ribadisce l'invito alle Associazioni in indirizzo a fornire contributi, osservazioni e suggerimenti sul tema.**

Distinti saluti.

IL VICE DIRETTORE GENERALE

Luciano Sbraga



Allegati nn. 3

Circolari correlate	Collegamenti esterni	Parole chiave
CIRCOLARE n. 7/2013 CIRCOLARE n. 71/2012 CIRCOLARE n. 67/2011	<a href="http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-02-20&amp;atto.codiceRedazionale=17G00030&amp;elenco30giorni=false">http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-02-20&amp;atto.codiceRedazionale=17G00030&amp;elenco30giorni=false</a>	Sicurezza, decoro, limiti di orario, bevande alcoliche, limiti di età